



IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#) Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- [Stop a sconto in fattura e cessione del credito](#) Pag. 4
- [Ambito applicativo del concordato preventivo biennale](#) Pag. 5
- [Requisiti per il concordato preventivo biennale](#) Pag. 6
- [Effetti e reddito oggetto della proposta di concordato](#) Pag. 8
- [Modulistica per il concordato preventivo biennale](#) Pag. 9
- [Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie](#) Pag. 10
- [Termini di presentazione delle dichiarazioni 2024 e versamenti](#) Pag. 11
- [Novità Modello 730/2024](#) Pag. 12
- [Scadenze Modello 730/2024](#) Pag. 13
- [Modello 730/2024 precompilato](#) Pag. 14



STRUMENTI OPERATIVI

- [Quadratura quadri VE e VF](#) Pag. 15
- [Raccolta dati quadro VQ](#) Pag. 16
- [Raccolta dati visto di conformità per la compensazione di crediti derivanti dal Modello Redditi/Irap](#) Pag. 17



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Bilancio in forma abbreviata](#) Pag. 18
- [Proroga delle assemblee online semplificate](#) Pag. 19
- [Sospensione degli ammortamenti 2023](#) Pag. 20
- [Svalutazione dei titoli non immobilizzati nel bilancio 2023](#) Pag. 21
- [Mancata nomina dell'organo di controllo nelle S.r.l.](#) Pag. 22



NON SOLO IMPRESA

- [Credito d'imposta transizione 5.0](#) Pag. 23
- [Acquisto "prima casa" senza imposte per giovani under 36 anni](#) Pag. 24
- [Contributi I.V.S. 2024 per artigiani e commercianti](#) Pag. 25
- [Modello Unico di dichiarazione ambientale - MUD 2024](#) Pag. 26



AGEVOLAZIONI

- [Novità per il regime de minimis](#) Pag. 27



SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di aprile 2024](#) Pag. 28



- [SCARICA IL VIDEO INTEGRATIVO](#)
- [SCARICA IL MATERIALE DIDATTICO](#)

[SCARICA LA CIRCOLARE NOTIZIARIO DEL FISCO
IN FORMATO WORD](#)



Visiona le condizioni d'uso della circolare notiziario

Editore e Proprietario: Centro Studi Castelli Srl
- Via Bonfiglio, 33 - C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 210.400 interamente versato
Sito web: www.ratio.it
E-mail: servizioclienti@gruppocastelli.com

Direttore Responsabile: Anselmo Castelli
Vicedirettore: Stefano Zanon
Coordinatore Scientifico: Laurenzia Binda
Coordinatore di redazione: Alessandro Pratesi

Consiglio di Redazione:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,
Anselmo Castelli, Elena Fracassi, Alessandro Pratesi,
Carlo Quiri, Luca Reina, Stefano Zanon

Comitato di Esperti:

G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni,
A. Bongi, A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi, M. Brisciani,
P. Clementi, G.M. Colombo, C. Corgi, L. Dall'Oca,
C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini, P. Meneghetti,
M. Nicola, M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
F. Poggiani, C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini, S. Setti,
L. Simonelli, L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarengi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Periodicità e distribuzione:

mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

Diffusione: circolare diffusa per e-mail.

Servizio abbonamenti:

Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51
Lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <http://www.ratio.it/privacy>.



IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

CONSULTAZIONE DEL CASSETTO FISCALE

- Il provvedimento dell'Agenzia Entrate 8.03.2024, n. 105669 prevede che tutti i contribuenti (operatori economici, persone fisiche e altri soggetti non titolari di partita Iva) possano avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici, senza necessità di sottoscrivere un accordo di servizio.
- Le fatture elettroniche sono disponibili in consultazione fino al 31.12 del 2° anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di interscambio (Sdi).
- La novità è importante soprattutto per i privati consumatori, ai quali in precedenza occorreva un'espressa adesione al servizio di consultazione.

PERDITE E CONTINUITÀ AZIENDALE NEI BILANCI 2023

- Con la predisposizione dei rendiconti annuali relativi al 2023 ritornerà la piena applicazione della disciplina ordinaria della riduzione del capitale sociale per perdite, così come prevedono le disposizioni fissate dagli artt. 2246, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.
- Pertanto, moltissime aziende dovranno fare i conti con i loro patrimoni netti già incisi dalle perdite pregresse rinviate per effetto della disciplina speciale.
- Gli imprenditori, inoltre, dovranno valutare se sia necessario attivare uno strumento previsto dall'ordinamento per garantire la continuità aziendale, come ad esempio la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, ovvero altro strumento di composizione concorsuale. La questione, tuttavia, riguarda non solo la necessità di esaminare le prospettive aziendali, ma anche e soprattutto come contabilizzare e considerare le perdite rinviate nel tempo e quelle registrate a fine 2023.

MODELLO PER LE LIQUIDAZIONI PERIODICHE AGGIORNATO

- L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva per applicare le novità apportate dal D.Lgs. 1/2024, ossia l'innalzamento a 100 euro della soglia minima.
- Inoltre, sono state apportate ulteriori lievi modifiche per adeguare il modello e le relative specifiche tecniche, quali, ad esempio, l'eliminazione nella casella relativa agli "Eventi eccezionali" il codice "2" che era relativo all'accesso alla sospensione dei versamenti Iva prevista in favore di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

VOTO PLURIMO

- La L. 5.03.2024, n. 21, recante "interventi a sostegno della competitività dei capitali", modifica l'art. 2351 c.c.: sarà possibile inserire negli statuti delle Spa non quotate il voto decuplo, conservabile anche dopo la quotazione.
- In sostanza, lo statuto può prevedere l'emissione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni, purché non meramente potestative (cioè sulla base della volontà personale di uno o più soci). Il voto plurimo potrà essere diversamente modulato riguardando ad esempio tutte le assemblee, cioè sia ordinarie che straordinarie o solo una di esse, oppure subordinato a situazioni particolari.

SLITTA AL 31.10 L'INVIO C.U. RELATIVE AI PROFESSIONISTI

- L'Agenzia delle Entrate ha disposto lo slittamento al 31.10.2024 per l'invio della Certificazione Unica dei professionisti, compresi i forfetari; il termine coincide con l'invio del modello 770. Non è quindi obbligatorio che il sostituto d'imposta spedisce entro il 18.03.2024.
- Fino allo scorso anno, le certificazioni delle ritenute sui redditi dei professionisti e degli altri soggetti titolari di partita Iva (ad esempio, sulle provvigioni degli agenti di commercio) potevano essere inviate telematicamente entro la scadenza della dichiarazione, perché per tali soggetti non era prevista la precompilata. Da quest'anno, tuttavia, l'art. 19 D.Lgs. 1/2024 ha esteso la precompilata anche ai titolari di partita Iva, a decorrere dal periodo d'imposta 2024. L'estensione della precompilata ai titolari di partita Iva renderebbe non più applicabile il termine lungo del 31.10 (scadenza 770).

NON RESIDENTI CON DIVIETO DI FATTURA ELETTRONICA NEGLI SCAMBI B2B

- L'Agenzia delle Entrate ha precisato che nei rapporti B2B è fatto divieto di fatturazione elettronica per il soggetto non residente, non stabilito in Italia, ma identificato direttamente o con rappresentante fiscale: tramite Sdl potrà essere trasmesso solamente un documento a fini contabili o organizzativi, tranne nelle operazioni con consumatori finali in cui tale soggetto risulta debitore di imposta.
- In assenza di obbligo di documentazione tramite fattura elettronica, l'operatore non residente, per necessità organizzative o anche solo di migliore e più trasparente gestione dei rapporti tra le parti, potrà emettere documenti a fini contabili in relazione alla cessione di beni presenti sul territorio nazionale indicando, oltre al codice natura N2.2., che la relativa imposta sarà assolta dal cessionario nazionale ex art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972.



Notizie in sintesi (segue)

RITENUTA DEGLI AGENTI ASSICURATIVI CON CRITERIO DI CASSA

- L'Agenzia delle Entrate ha confermato l'applicazione del criterio di cassa relativamente alla ritenuta che dovrà essere effettuata, a partire dai pagamenti operati dal 1.04.2024, per le provvigioni corrisposte agli intermediari assicurativi da parte delle compagnie.

OMESSA DICHIARAZIONE E INCARICO AL COMMERCIALISTA

- La Cassazione ha confermato che l'affidamento a un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione (trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale e indelegabile il relativo dovere). Inoltre, ha chiarito che la prova non deriva dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo né da una culpa in vigilando sull'operato del professionista, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato abbia consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per importi superiori alla soglia di rilevanza penale.

DOPPIA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO

- La Cassazione ha affermato che, ai fini della validità dell'istanza di definizione agevolata ex art. 6 D.L. 119/2018, occorre avere riguardo non agli atti oggetto della controversia, ma alla controversia in sé; pertanto, "può dirsi effettivamente definita la controversia solo quando la cessazione della materia del contendere investe tutti gli eventuali plurimi procedimenti giurisdizionali pendenti". Pertanto, se l'avviso di accertamento è notificato due volte, sono necessarie 2 impugnazioni e l'istanza di definizione agevolata secondo i criteri della soccombenza ripartita.

ATTESTATO DI MERITO INL

- Con il D.L. 19/2024, in vigore dal 2.03.2024, è stato introdotto l'attestato di merito al datore di lavoro risultato virtuoso, ossia in regola nella gestione dei rapporti di lavoro, dopo un'ispezione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Tale attestato consente di evitare per un anno ulteriori accertamenti nelle stesse materie della precedente ispezione (fanno eccezione le verifiche sulla sicurezza sul lavoro e le richieste di intervento, nonché le attività d'indagine disposte dalla procura della Repubblica) e l'iscrizione nella "lista di conformità INL" online, pubblica-mente consultabile.

VERIFICA DEL POSSESSO DELLA C.D. "PATENTE A PUNTI" NEI CANTIERI

- Dal 1.10.2024 le imprese e i lavoratori autonomi che intendono operare nei cantieri temporanei o mobili, indicati dall'art. 89, c. 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008, dovranno essere in possesso della c.d. "patente a punti" rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.
- Il committente, anche privato, o il responsabile dei lavori, ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, sarà tenuto a richiedere il possesso della patente, pena l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 711,92 a € 2.562,91 introdotta dallo stesso art. 27 nei casi di appalto e subappalto.

ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE ELETTRONICA UE

- Il Parlamento Europeo, in data 29.02.2024, ha approvato il regolamento e-Idas2 (atteso in Gazzetta Ufficiale entro il mese di marzo 2024). Con esso vi è il riconoscimento, a livello Ue, di effetti giuridici e di ammissibilità come prova in giudizio, per dati elettronici, documenti elettronici e documenti cartacei digitalizzati, che vengono conservati mediante un servizio di archiviazione elettronica.
- Quindi, se la conservazione di dati e documenti avviene avvalendosi di un prestatore di servizi qualificato, essi godono della presunzione di integrità e autenticità per tutto il periodo di conservazione legale o contrattuale. Conseguentemente, l'onere probatorio di fornire la prova contraria viene spostato sulla controparte.

PROROGA COVID PER ATTI ACCERTABILI DAL 2020

- IFEL ha aggiornato la tabella relativa ai termini di decadenza degli atti di accertamento per omesso e parziale versamento e per infedele e omessa dichiarazione, calcolati con la proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67, D.L. 18/2000, pari al periodo di sospensione dell'attività di accertamento disposta per effetto della pandemia tra l'8.03 e il 31.05.2020, evidenziando che quest'anno il termine scade il 25.03 e non il 26.03 dal momento che il 2024 è bisestile.
- La proroga di 85 giorni si applica non solo alle annualità in decadenza nel 2020, ma a tutti gli anni "accertabili" nel 2020, e quindi anche agli omessi versamenti 2018 e alle infedeli e omesse denunce 2017, la cui scadenza ordinaria era fissata al 31.12.2023, ma prorogata al 25.03.2024, in forza appunto della proroga prevista dall'art. 67.

ESCLUSIONE DEL CREDITO DEL PROFESSIONISTA NEGLIGENTE

- La Cassazione ha confermato che la negligenza che ha contribuito a determinare la revoca dell'ammissione al concordato ai sensi dell'art. 173 L.F., riscontrata nella condotta del professionista nell'esecuzione di un incarico per l'assistenza del debitore nell'iter di accesso alla procedura, consente alla curatela del fallimento, intervenuto a seguito della revoca, di eccepire l'inadempimento del professionista nel giudizio di opposizione allo stato passivo e costituisce idonea giustificazione all'esclusione dallo stato passivo fallimentare del credito per compensi relativi all'attività professionale.

 **APPROFONDIMENTI****Stop a sconto in fattura e cessione del credito**

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 26.03.2024 un decreto legge che introduce misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali. In particolare, le disposizioni sono volte alla tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica. L'intervento si è reso necessario anche alla luce degli ultimi dati certificati dall'ISTAT, che hanno portato alla revisione del deficit relativo all'anno 2023 arrivando alla misura del 7,2%, revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022.

**CONTENUTO
DEL DECRETO**

Eliminazione, per gli interventi successivi all'entrata in vigore delle nuove norme, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l'esercizio delle opzioni per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni.

Al fine di acquisire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4.04.2024), l'ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate, si esclude l'applicazione dell'istituto della remissione in bonis che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15.10.2024.

- Al fine di garantire un'adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle misure agevolative oggetto del decreto, introduzione di misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili.
- L'omessa trasmissione di tali informazioni, se relativa agli interventi già avviati, determina l'applicazione di una sanzione amministrativa di € 10.000, mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall'agevolazione fiscale.

Al fine di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell'Erario, come già previsto nel nostro ordinamento in altri casi, è sospesa, fino a concorrenza di quanto dovuto, l'utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate per importi complessivamente superiori a € 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

ACE

Introduzione di misure volte a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti ACE, riducendo a una la possibilità di cessione ed estendendo la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione, nonché ampliando i controlli preventivi in materia di operazioni sospette.

**RAVVEDIMENTO
SPECIALE**

Proroga al 31.05.2024 del ravvedimento speciale attualmente in scadenza il 2.04.2024, dopo che la L. 18/2024, di conversione del D.L. 215/2023, aveva esteso il campo d'applicazione alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo di imposta 2022.

**ACCERTAMENTI
FISCALI 2024**

Definizione della corretta procedura di notifica per il 2024, aprendo una finestra di 120 giorni per salvare tutti gli atti di accertamento inviati o notificati dal 1.02.2024, data di entrata in vigore dei decreti attuativi della riforma fiscale sullo statuto dei diritti dei contribuenti (D.Lgs. 219/2023 sul contraddittorio "allargato", in vigore dal 18.01.2024) e sull'accertamento (D.Lgs. 1/2024 sulle nuove procedure per atti emessi dal 30.04.2024).



Ambito applicativo del concordato preventivo biennale

Con il D. Lgs. 12.02.2024 n. 13 è stata data attuazione alla delega per la riforma fiscale, introducendo l'istituto del concordato preventivo biennale. Al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato, possono accedere a un concordato preventivo biennale.

La nuova disciplina prevede la formulazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una proposta, alla quale il contribuente può scegliere di aderire, per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini Irap. L'adesione al concordato non produce effetti ai fini Iva.

AMBITO SOGGETTIVO

- La proposta dell'Agenzia delle Entrate è destinata a **contribuenti di minori dimensioni titolari**:
 - di reddito d'impresa;
 - di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni.
- I contribuenti interessati devono svolgere attività nel territorio dello Stato.

- Nell'ambito della categoria come sopra definita, il nuovo istituto è riservato a:
 - contribuenti che applicano gli indici ISA;
 - contribuenti in regime forfetario.

PROCEDURA PER LA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO

L'Agenzia delle Entrate, **entro il 1.04 di ciascun anno**, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, mette a disposizione appositi **programmi informatici** per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta.

Per il 2024 e il 2025, i programmi informatici sono disponibili rispettivamente entro il **15.06** ed entro il **15.04**.

Il contribuente comunica i dati mediante i citati programmi informatici.

L'Agenzia delle Entrate elabora e comunica la proposta attraverso gli specifici programmi informatici.

Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il **30.06 di ciascun anno (entro il 15.10.2024)** per il primo anno).

ACCERTAMENTO

Per i periodi di imposta oggetto del concordato, **gli accertamenti ex art. 39 D.P.R. 600/1973 non possono essere effettuati.**

Salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza all'art. 22 (soggetti ISA) e all'art. 33 (soggetti forfetari).

DECRETI ATTUATIVI

- Il nuovo istituto sarà concretamente applicabile soltanto con l'emanazione di:
 - un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, che dovrà individuare i dati da comunicare telematicamente all'Amministrazione finanziaria da parte del contribuente, ai fini della formulazione della proposta di concordato;
 - un decreto del MEF, con cui sarà approvata la metodologia alla base del calcolo dei redditi concordati;
 - un decreto del MEF, che dovrà individuare le circostanze eccezionali al ricorrere delle quali è possibile disapplicare il concordato preventivo biennale (a fronte di redditi effettivi minori eccedenti la misura del 50% rispetto al reddito concordato).



Requisiti per il concordato preventivo biennale

L'adesione al concordato preventivo biennale comporta, in linea generale, la definizione per un biennio del reddito derivante dall'esercizio di impresa o di arti e professioni; eventuali maggiori o minori redditi effettivi, rispetto a quanto concordato con l'Agenzia delle Entrate, non rileveranno ai fini della determinazione delle imposte sui redditi.

Per accedere all'istituto sia il contribuente che applica gli ISA sia il contribuente forfettario deve essere in possesso di determinati requisiti e, di converso, non presentare situazioni che lo escludano dal ricevimento della proposta.

Inoltre, sono previste ipotesi di cessazione degli effetti del concordato e cause di decadenza dallo stesso che si possono verificare nel corso del biennio interessato.

REQUISITI D'ACCESSO

- Con riferimento al **periodo d'imposta precedente** a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato il contribuente:
 - non deve avere debiti tributari;
 - oppure deve avere estinto i debiti pari o superiori a € 5.000, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali, entro il termine per l'accettazione della proposta.

Non concorrono al limite di € 5.000 i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROPOSTA DI CONCORDATO

Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno **uno dei 3 periodi d'imposta precedenti** a quelli di applicazione del concordato.

- Condanna per uno dei seguenti reati commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato:
 - reati tributari;
 - false comunicazioni sociali;
 - riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

Contribuenti forfettari	Costituisce causa di esclusione, oltre a quelle sopraindicate, anche l'aver iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente.
--------------------------------	---

CESSAZIONE DEGLI EFFETTI

In presenza di determinate condizioni il concordato cessa di aver efficacia dal medesimo periodo d'imposta in cui si verifica la condizione.

DECADENZA DAL CONCORDATO

Al verificarsi di una causa di decadenza il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta.

CONTRIBUENTI CHE ADERISCONO AL REGIME FORFETTARIO

- Non possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.
- Non possono, altresì, accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti:
 - che risultano avere "debiti tributari";
 - o per i quali sussiste una delle cause di esclusione.

- Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni:
 - il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfettari;
 - il contribuente cessa l'attività.

Il concordato cessa di produrre effetto **per entrambi i periodi di imposta** oggetto dello stesso nei casi in cui si verifica una delle condizioni previste nell'art. 22 (previsioni per i contribuenti ISA) ove applicabili.



Requisiti per il concordato preventivo biennale (segue)

REQUISITI D'ACCESSO

- **I contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità (ISA)** con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato:
 - **non devono avere debiti tributari;**
 - oppure devono aver estinto i debiti d'importo complessivamente pari o superiore a € 5.000, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione, **entro il termine** per l'accettazione della proposta.
- Non concorrono al limite di € 5.000 i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

CAUSE DI ESCLUSIONE

- Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:
 - mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
 - condanna per uno dei reati tributari, false comunicazioni sociali nonché riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

CESSAZIONE DEL CONCORDATO

- Il concordato cessa di avere efficacia **a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:**
 - il contribuente **modifica l'attività** svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso; tuttavia, la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo ISA;
 - il contribuente **cessa l'attività.**

DECADENZA DEL CONCORDATO

- Il concordato cessa di produrre effetto **per entrambi i suoi periodi di imposta quando:**
 - a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'ineducibilità di passività dichiarate, **per un importo superiore al 30%** dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni "di non lieve entità";
 - b) a seguito di **modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi**, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
 - c) sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
 - d) ricorre una delle cause di esclusione ovvero vengono meno i requisiti d'accesso;
 - e) è omesso il versamento delle somme dovute da concordato a seguito di controlli automatizzati.

VIOLAZIONI CONSIDERATE "DI NON LIEVE ENTITÀ"

- a) Violazioni constatate che integrano le fattispecie di reati tributari, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti all'ammissione all'istituto.
- b) **Comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%.**
- c) Violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui:
 1. omessa dichiarazione dei redditi e dell'Irap omessa dichiarazione del sostituto d'imposta e omessa presentazione della dichiarazione Iva annuale;
 2. mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri in ordine ai corrispettivi, contestate in numero pari o superiore a 3, commesse in giorni diversi;
 3. nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di imposte dirette e di Iva, rifiuto di esibire o dichiarazione di non possedere o comunque sottrazione all'ispezione e alla verifica di documenti, registri e scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'Iva;
 4. omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale o loro manomissione.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

- Alcune cause di decadenza non rilevano se il contribuente regolarizza la violazione con il ravvedimento operoso; a tal fine, tuttavia, le violazioni non devono essere già constatate e non devono essere iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
- Le violazioni ravvedibili sono quelle di cui al c. 1, lettera e) e al c. 2, lettere a), b) e c), n. 1.



Effetti e reddito oggetto della proposta di concordato

L'adesione al concordato preventivo biennale comporta, in linea generale, la definizione per un biennio del reddito derivante dall'esercizio di impresa o di arti e professioni; infatti, l'accettazione della proposta di concordato impegna il contribuente a dichiarare gli importi preconcordati nelle dichiarazioni dei redditi e Irap relative ai periodi di imposta ricompresi nell'accordo fiscale. L'accettazione da parte di soggetti che producono redditi in forma associata (associazioni tra professionisti e società di persone) e delle società commerciali di capitali (comprese STP e STA) che hanno optato per la trasparenza fiscale, obbliga al rispetto del patto fiscale tutti gli associati o soci.

Nel biennio oggetto di concordato i contribuenti sono in ogni caso tenuti a presentare le dichiarazioni dei redditi e Irap, a rispettare gli ordinari obblighi contabili e ad effettuare la comunicazione dei dati ISA, mediante gli appositi modelli.

Le proposte di concordato preventivo biennale vengono formulate sulla base di una metodologia che valorizza i dati forniti dai contribuenti attraverso una piattaforma informatica ad hoc messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, i dati relativi ai modelli ISA nonché i dati presenti nelle banche dati dell'Amministrazione finanziaria.

EFFETTI ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA

Con l'accettazione della proposta il contribuente si impegna a **dichiarare gli importi concordati** nelle dichiarazioni dei redditi e Irap relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato.

L'accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli artt. 5 Tuir (società di persone e soggetti equiparati), e agli artt. 115 e 116 Tuir (società di capitali in regime di trasparenza fiscale) obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati.

REDDITO OGGETTO DI CONCORDATO

Reddito autonomo dei contribuenti ISA

- Si fa riferimento **all'art. 54, c. 1 Tuir, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di € 2.000,00, senza considerare:**
 - a) plusvalenze e minusvalenze ex art. 54, c. 1-bis e 1-bis.1 Tuir;
 - b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti ex art. 5 Tuir.

Reddito d'impresa dei contribuenti ISA

- **Per i soggetti Irpef**, il riferimento è l'art. 56 Tuir.
- **Per i soggetti Ires**, il riferimento è la sezione I del capo II del titolo II Tuir.
- **Per le imprese minori**, il riferimento è l'art. 66 Tuir.
- Nella determinazione del reddito **non sono considerati i valori relativi a:**
 - a) plusvalenze realizzate ex artt. 58, 86 e 87 Tuir e sopravvenienze attive ex art. 88 Tuir, nonché minusvalenze e sopravvenienze passive ex art. 101 Tuir;
 - b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti ex art. 5 Tuir, o a un Gruppo europeo di interesse economico GEIE ex art. art. 11, c. 4 D. Lgs. 240/1991, ovvero in società ed enti ex art. 73 Tuir.

Contribuenti Forfettari

- Le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti riducono il reddito determinato secondo le disposizioni di cui artt. 8 e 84 Tuir.
- In ogni caso il reddito assoggettato a imposizione **non può essere inferiore a € 2.000,00.**
- Nel caso di società in nome collettivo e società in accomandita semplice e di soggetti equiparati ai sensi dell'art. 5 Tuir, nonché dei soggetti di cui agli artt. 115 e 116 Tuir, il limite di € 2.000,00 è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.
- Il reddito è calcolato dall'Agenzia delle Entrate secondo la metodologia ex art. 9 D.Lgs. 13/2024, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di € 2.000,00.

EFFETTI SULL'IVA

L'adesione al concordato **non produce effetti ai fini dell'Iva**, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.



Modulistica per il concordato preventivo biennale

L'Agenzia delle Entrate ha approvato la modulistica (Modello CPB) necessaria per inoltrare la richiesta di adesione al concordato preventivo biennale. Si segnala, in particolare, che per i soggetti ISA è previsto uno specifico modello, con le relative istruzioni, autonomo rispetto al Modello Redditi; per i soggetti forfettari, invece, la proposta - e relativa accettazione - è contenuta nel modello Redditi PF, quadro LM, Sezione VI. I soggetti che effettuano l'asseverazione devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili, indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA, corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea. L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati: a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l'intera documentazione contabile o gran parte di essa; b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale; c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attività.

MODULISTICA

- Specifiche tecniche e controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2023.
- Dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025 e della relativa accettazione.
- Approvazione dei 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA, da utilizzare per il periodo di imposta 2023.
- Approvazione modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025 e per la relativa accettazione.
- Sistema di importazione dei dati degli ISA ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo.

MODELLO CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

Soggetti ISA

- Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale (**Modello CPB**):
 - **costituisce parte integrante** dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (modelli ISA);
 - è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini del calcolo della proposta di CPB per i **periodi d'imposta 2024 e 2025**;
 - **è presentato congiuntamente al modello ISA** in fase di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi;
 - è utilizzato dai soggetti che applicano gli ISA e che intendono aderire alla proposta di concordato.
- Il modello CPB e le relative istruzioni sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Struttura del modello

Quadro P	Condizioni di accesso	Righi P01 - P02 - P03
	Dati contabili	Righi P04 - P05
	Proposta CPB	Righi P06 - P07 - P08 - P09
	Accettazione proposta CPB	Rigo P10

SEZIONE VI QUADRO LM MODELLO REDDITI PF

Soggetto forfettari

- La sezione deve essere utilizzata dai contribuenti esercenti attività d'impresa, arti e professioni che applicano il regime forfettario.
- Per effettuare il calcolo della proposta di CPB, i soggetti che applicano il regime forfettario devono compilare i campi della **Sezione VI**.

Struttura Sezione VI

Quadro LM	Condizioni di accesso	Righi LM60 – LM61 – LM62
	Proposta CPB	Rigo LM63
	Accettazione proposta CPB	Rigo LM64

NOTE PER COMPILARE I MODELLI

Fase 1

I modelli, **finché non sarà rilasciato il software da parte dell'Agenzia delle Entrate**, non potranno essere compilati in forma definitiva.

Fase 2

Con la disponibilità del software, i dati compilati dai contribuenti (righi da P01 a P05 del Modello CPB - soggetti ISA - e da LM60 a LM62 della Sezione VI, Quadro LM - Forfettari) completeranno quelli forniti dall'Agenzia delle Entrate, con possibilità di accettazione della proposta (rispettivamente, righi P10 e LM64).



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E MODELLO CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE



Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

Il ravvedimento operoso cd. "speciale" prevede la possibilità di regolarizzare esclusivamente le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi di imposta precedenti. L'art. 21, c. 1, lett. b) D.L. 34/2023, convertito in L. 56/2023, ha precisato che sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento, commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e a periodi d'imposta precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata. Quanto all'ambito applicativo, la normativa in questione consente di regolarizzare le violazioni "sostanziali" dichiarative e le violazioni sostanziali "prodromiche" alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione. Il D.L. 215/2023 ha esteso l'agevolazione anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni **validamente presentate relative al periodo di imposta in corso al 31.12.2022 con versamento entro il 2.04.2024**. Si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni trasmesse con un ritardo non superiore a 90 giorni (**28.02.2024** per il periodo d'imposta 2022). Un decreto approvato il 26.03.2024 del Consiglio dei Ministri sembra aumentare l'estensione anche al 2021, prevedendo inoltre lo slittamento della regolarizzazione al 31.05.2024, anziché al 2.04.2024.

AMBITO APPLICATIVO

Violazioni, riguardanti le dichiarazioni, **commesse fino al 31.12.2022** su **tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate**.

- Sono ravvedibili le violazioni che, nel contempo, riguardano:
 - le dichiarazioni;
 - i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.
- Le violazioni dichiarative gestite da altri enti impositori non rientrano nel ravvedimento speciale (ad esempio l'Imu).

MISURA AGEVOLAZIONE

Riduzione della sanzione a **1/18 del minimo** (con il ravvedimento ordinario da 1/9 del minimo a 1/5 del minimo, in relazione al tempo in cui avviene il ravvedimento).

TERMINI

2021 e anni precedenti

- Rimozione della violazione e pagamento dell'intero importo dovuto, ovvero della 1^a rata, **entro il 30.09.2023**.
- Il termine è stato prorogato al **20.12.2023** con obbligo di versamento in unica soluzione.

Gli importi potevano essere dilazionati in un **massimo di 8 rate** di pari importo, con applicazione degli interessi (2% annuo) con scadenza **30.09.2023, 31.10.2023, 30.11.2023, 20.12.2023, 31.03.2024, 30.06.2024, 30.09.2024 e 20.12.2024**.

2022

- Versamento delle somme dovute:
 - in **unica soluzione entro il 31.03.2024** (essendo domenica è prorogato al 2.04.2024);
 - in **4 rate** di pari importo da versare entro il **31.03.2024** (2.04.2024), **30.06.2024** (essendo domenica è prorogato al 1.07.2024), **30.09.2024 e 20.12.2024**. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

CAUSE OSTATIVE

- **Notifica:**
 - dell'avviso di accertamento, di contestazione della sanzione, di recupero del credito di imposta, della cartella di pagamento;
 - della comunicazione bonaria inerente al controllo formale.

ESCLUSIONI

- Sono escluse dalla regolarizzazione:
 - le violazioni rilevabili attraverso la **liquidazione automatica delle dichiarazioni** ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1073 e 54-bis D.P.R. 633/1972;
 - le violazioni di **natura formale** definibili ex art. 1, cc. da 166 a 173 L. 197/2022;
 - le violazioni degli **obblighi di monitoraggio fiscale** di cui all'art. 4 D.L. 167/1990.

Sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative ai **redditi di fonte estera**, all'Imposta sul valore delle attività finanziarie estere (Ivafe) e all'Imposta sul valore degli immobili (Ivие) situati all'estero, non rilevabili attraverso la **liquidazione automatica delle dichiarazioni** ai sensi dell'art. 36-bis D.P.R. 600/1973, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.



Termini di presentazione delle dichiarazioni 2024 e versamenti

Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare il modello Redditi esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Il D. Lgs. 1/2024 ha modificato i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ulteriormente ritoccati dal D. Lgs. 13/2024 per tenere conto del primo anno di applicazione del concordato preventivo. Si riepilogano le scadenze del 2024, relative al periodo d'imposta 2023.

TERMINI FINALI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO REDDITI 2024 - PER ANNO 2023					
Soggetti interessati	Dichiarazioni		Pagamenti (saldo e 1 ^a rata acconto)		
	Presentazione tramite uffici postali	Trasmissione telematica diretta o tramite intermediari	Senza maggiorazione 0,40%	Con maggiorazione 0,40%	
Persone fisiche	Dal 15.04 al 30.06	Dal 15.04 al 30.09. Per il 2023 entro il 15.10.2024.	<ul style="list-style-type: none"> 1.07.2024 (in quanto il 30.06.2024 cade di domenica). 31.07.2024 per soggetti lsa⁴ 	31.07.2024³	
Società di persone ed associazioni art. 6 D.P.R. 600/1973 (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate) ⁵ .					
Soggetti Ires⁵	Con obbligo di redazione del bilancio, approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.	Non ammessa	Dal 15.04 ed entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Per il 2023 entro il 15.10.2024.	Entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (1.07.2024).	Entro i 30 giorni successivi
	Senza obbligo di redazione del bilancio.				
	Che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all'art. 2364 Codice civile.				
Note	1. Il termine massimo entro cui approvare il bilancio, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, è il 29.06 (28.06.2024 essendo anno bisestile).				
	2. Se il bilancio non è approvato nel termine massimo (180 giorni) stabilito, in base alle disposizioni di legge, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso (31.07).				
	3. Il termine di 30 giorni per effettuare il versamento del saldo con la maggiorazione, a titolo di interesse, decorre dalla data prevista per effettuare il primo versamento. Pertanto, le eventuali proroghe del termine per il primo versamento - che si rendano necessarie poiché lo stesso cade durante un giorno festivo - determinano lo spostamento in avanti del giorno da cui decorre il termine per il versamento con la maggiorazione, con conseguente proroga dello stesso (Ris. Ag. Entrate 6.06.2007, n. 128/E).				
4. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli lsa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia, tenuti a effettuare entro il 30.06.2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e di Iva, per il 1° anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale , possono provvedervi entro il 31.07.2024 senza alcuna maggiorazione . Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli lsa o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di vantaggio e il regime forfetario, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese.					
5. Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31.12.2023 scade successivamente alla data del 2.05.2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d'imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data.					



Novità Modello 730/2024

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2024, concernente la dichiarazione dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, il modello 730-1 con le scelte per la destinazione dell'8, del 5 e del 2% dell'Irpef, il modello 730-2 per il sostituto d'imposta e il modello 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, relativi alla ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente, il modello 730-3, con il prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata, i modelli 730-4 e 730-4 integrativo, relativi alla comunicazione del risultato contabile al sostituto d'imposta, nonché le relative istruzioni. Gli importi devono essere espressi con arrotondamento all'unità di euro (secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal D. Lgs. 213/1998), per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi o per difetto se la stessa frazione è inferiore a detto limite.

PRINCIPALI NOVITÀ

Ampliamento platea 730	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 2024 è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello Redditi PF. • In particolare, è ora possibile presentare il 730: <ul style="list-style-type: none"> - per comunicare dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi dell'art. 2 D.L. 282/2002 (non si utilizza più il quadro RM del modello Redditi PF); - per dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva; - assolvere agli adempimenti relativi agli investimenti all'estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVAFA, IVIE e Imposta cripto-attività). <p>In tali ultimi 2 casi, non si utilizza più il quadro RW del modello Redditi PF.</p>
Quadro RU aggiuntivo per gli agricoltori sotto soglia	Gli imprenditori agricoli c.d. sotto soglia, esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva, che hanno fruito nel corso del 2023 di alcuni specifici crediti d'imposta relativi alle attività agricole da utilizzare esclusivamente in compensazione, possono presentare il quadro RU insieme al frontespizio del modello Redditi PF come quadro aggiuntivo al modello 730.
Detrazioni per familiari a carico	Per l'intero anno d'imposta 2023 le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più e non sono più previste le detrazioni per i figli minorenni e le maggiorazioni per i disabili che sono state sostituite dall'assegno unico . I dati dei figli minorenni vanno comunque indicati nel prospetto dei familiari a carico per continuare a fruire delle altre detrazioni e delle agevolazioni previste dalle Regioni per le addizionali regionali.
Tassazione agevolata delle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione	Le mance destinate ai lavoratori dai clienti nei settori della ristorazione e delle attività ricettive sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e, a scelta del lavoratore, possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5% .
Riduzione imposta Sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti	È ridotta dal 10% al 5% l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.
Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa	Nel periodo compreso tra il 1.01.2023 e il 31.12.2023 la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di € 571 ai lavoratori che nell'anno 2022 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 30.208 .
Modifica alla disciplina della tassazione del lavoro sportivo	Dal 1.07.2023 è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo che prevede una detassazione per un importo massimo di € 15.000 delle retribuzioni degli sportivi professionisti under 23 e per i compensi degli sportivi operanti nel settore del dilettantismo.
Detrazione superbonus	<ul style="list-style-type: none"> • Per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel superbonus e che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2022, è possibile optare nella presente dichiarazione per una ripartizione in 10 rate. • Per le spese sostenute nel 2023, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 90% e non più quella del 110%.
Detrazione bonus mobili	Per l'anno 2023 il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è di € 8.000 .
Detrazione Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B	È riconosciuta una detrazione del 50 % dell'Iva pagata nel 2023 per l'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi.
Credito d'imposta mediazioni	È riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta agli organismi di mediazione alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione.
Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato	È riconosciuto un credito di imposta, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri.
Credito d'imposta contributo unificato	È riconosciuto un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione quando è raggiunto l'accordo in caso di mediazione demandata dal giudice.
Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari	È prorogata al 2023 l'esenzione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Credito d'imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica	Non è più possibile utilizzare il credito d'imposta per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile in quanto era fruibile non oltre l'anno d'imposta 2022.



Scadenze Modello 730/2024

Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato a utilizzarlo; può, infatti, presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello Redditi). Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio, redditi d'impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello Redditi.

Tavola

Riepilogo delle scadenze e degli adempimenti

Scadenze	Sostituto d'imposta	Caf o professionista	Contribuente
Entro il 16.03	<ul style="list-style-type: none"> Invia all'Agenzia delle Entrate le CU rilasciate. Consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite. 	---	Riceve dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.
A partire dal 30.04	---	---	Può, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata.
Entro il 15.06	<ul style="list-style-type: none"> Rilascia la ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05. Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05. Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate entro il 31.05. 	<ul style="list-style-type: none"> Rilascia la ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05. Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05. Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate entro il 31.05. 	<ul style="list-style-type: none"> Riceve dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato la ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta per le dichiarazioni presentate entro il 31.05. Riceve dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni presentate entro il 31.05.
Entro il 29.06	<ul style="list-style-type: none"> Rilascia la ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06. Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06. Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06. 	<ul style="list-style-type: none"> Rilascia la ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06. Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06. Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06. 	<ul style="list-style-type: none"> Riceve la ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta contenente le scelte. Riceve dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni a loro presentate dal 1° al 20.06.

- omissis -



RIEPILOGO SCADENZE E ADEMPIMENTI



Modello 730/2024 precompilato

Il contribuente direttamente e gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati, a partire dal 30.04 possono accedere alla dichiarazione dei redditi precompilata riferita all'anno d'imposta precedente, nonché all'elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l'Agenzia delle Entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative. Il contribuente accede direttamente ai documenti citati attraverso le funzionalità rese disponibili all'interno dell'area riservata, utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o SPID ovvero la carta d'identità elettronica (CIE).

ACCESSO AL MODELLO PRECOMPILATO

- A partire dal **30.04** l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione la dichiarazione dei redditi precompilata nell'area dedicata del proprio sito web www.agenziaentrate.gov.it.
- Dal 2024, nell'area web dedicata, oltre alla modalità di compilazione ordinaria, è resa disponibile al contribuente, in via sperimentale, una **modalità di presentazione semplificata e guidata** della dichiarazione 730 precompilata.
- **È possibile accedere al 730 precompilato utilizzando:**
 - un'identità SPID - Sistema pubblico d'identità digitale;
 - CIE - Carta d'identità elettronica;
 - una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
- Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un **professionista abilitato**.
- In questo caso il contribuente deve consegnare al sostituto o all'intermediario un'**apposita delega** per l'accesso al 730 precompilato.

Modello presentato direttamente tramite sito o al sostituto d'imposta

- Se il 730 precompilato è presentato **senza effettuare modifiche**, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate.
- Se il 730 precompilato è presentato **con modifiche** che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, **non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri, comunicati all'Agenzia delle Entrate, che non sono stati modificati, mentre sugli oneri comunicati che risultano modificati, rispetto alla dichiarazione precompilata, saranno effettuati i controlli documentali relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica.**
- Le agevolazioni sui controlli, nel caso di presentazione diretta del 730, si applicano anche se il contribuente si avvale della nuova modalità di compilazione semplificata, disponibile nell'area web dedicata.

La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente **effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo** del reddito complessivo o dell'imposta (ad esempio, se sono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale).

VANTAGGI SUI CONTROLLI

Modello presentato al Caf o professionista

- **Se il 730 precompilato è presentato:**
 - **senza modifiche**, non è effettuato il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
 - **con modifiche** che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista, **anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie**, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli **documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.**
- **I controlli documentali possono riguardare**, invece, i dati comunicati dai sostituti d'imposta mediante la **Certificazione Unica**.

La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell'imposta.

Esempio

- Se sono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il Comune del domicilio fiscale.
- Se sono indicati o modificati i dati del soggetto che effettua il conguaglio.
- Se è indicato o modificato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico.

L'Agenzia delle Entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni.

Esempio

Potrà essere controllata l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale.



FAC-SIMILE DELEGA AL SOSTITUTO D'IMPOSTA PER IL 730 PRECOMPILATO (COMPILABILE)



STRUMENTI OPERATIVI

Quadratura quadri VE e VF

Si propone un prospetto utile per la quadratura dei quadri VE e VF della dichiarazione Iva con le comunicazioni delle liquidazioni periodiche.

Ditta			Anno	2023
Quadratura quadro VE con comunicazioni liquidazioni periodiche Iva				
Dati dichiarazione Iva	VE50 (Volume d'affari al lordo della cessione dei beni strumentali)		2.898.329,00	(C)
	VE26 (Iva vendite)		635.622,00	(D)
	VJ19 (Iva operazioni particolari)		522,00	(E)
Dati comunic. liq. period. Iva	VP2 (Operazioni attive)		VP4 (Iva esigibile)	
Gennaio	169.397,26		37.176,94	
Febbraio	220.361,03		48.501,82	
Marzo	267.466,62		58.842,65	
1° trimestre	---		---	
Aprile	217.243,41		47.769,54	
Maggio	296.665,51		65.153,39	
Giugno	271.480,76		59.725,76	
2° trimestre	---		---	
Luglio	264.485,94		57.353,56	
Agosto	161.806,70		35.486,82	
Settembre	270.666,43		59.858,42	
3° trimestre	---		---	
Ottobre	306.798,48		66.773,57	
Novembre	275.856,35		60.688,47	
Dicembre	176.100,14		38.812,24	
4° trimestre	---		---	
Totale VP <i>(somma dei 12 mesi o dei 4 trimestri)</i>	(F)	2.898.328,63	(G)	636.143,18
Quadratura	(C-F)	0,37	(D+E)-G	-0,82
Quadratura quadro VF con comunicazioni liquidazioni periodiche Iva				
Dati dichiarazione Iva	VF25 (Totale acquisti)		1.628.874,00	(C)
	VF27 (Iva acquisti)		350.305,00	(D)
Dati comunic. liq. period. Iva	VP3 (Operazioni passive)		VP5 (Iva detratta)	
Gennaio	62.730,53		13.119,95	
Febbraio	106.440,03		22.720,95	
Marzo	79.579,56		16.577,56	
1° trimestre	---		---	
Aprile	88.787,08		18.857,52	
Maggio	92.380,41		19.826,86	
Giugno	87.847,33		18.592,45	
2° trimestre	---		---	
Luglio	114.701,63		24.570,92	
Agosto	66.565,58		13.905,57	
Settembre	81.976,39		17.587,78	
3° trimestre	---		---	
Ottobre	102.471,58		21.917,82	
Novembre	76.459,80		16.183,64	
Dicembre	668.933,33		146.444,53	
4° trimestre	---		---	
Totale VP <i>(somma dei 12 mesi o dei 4 trimestri)</i>	(E)	1.628.873,25	(F)	350.305,55
Quadratura	(C-E)	0,75	(D-F)	0,55



CHECK LIST QUADRATURA QUADRI VE E VF (COMPILABILE)



Raccolta dati quadro VQ

Mediante il quadro VQ, relativo alla determinazione del credito maturato a seguito dei versamenti di Iva periodica non spontanei, dalla Dichiarazione Iva 2024 sarà possibile recuperare l'imposta a credito originata da omessi versamenti periodici. Di seguito si propone uno strumento per la raccolta dei dati ai fini della compilazione.

Si ricorda che il meccanismo di compilazione del quadro VL della Dichiarazione Iva 2024 (anno d'imposta 2023) - ai fini della liquidazione annuale dell'imposta - prevede che, in caso di versamenti non effettuati entro il termine di presentazione del dichiarativo, dell'ammontare non versato non si dovrà tenere conto in fase di determinazione del credito. La quota parte di credito che sarebbe venuta ad esistenza, se tutto fosse stato versato a scadenza ordinaria, è "congelata" in proporzione ai versamenti non effettuati, dando in tal modo origine ad un credito "potenziale". Tale credito "potenziale" diverrà effettivo nel momento in cui i versamenti mancanti saranno effettuati, tramite la compilazione del **quadro VQ della Dichiarazione Iva**.

Ne discende che nella liquidazione annuale Iva per il 2023 potranno essere presi in considerazione solo i pagamenti effettuati fino al 30.04.2024, mentre tutto ciò che sarà oggetto di versamento in data successiva potrà essere recuperato solo con la compilazione del quadro VQ relativo all'anno nel quale il versamento è eseguito (quindi, nella generalità dei casi, nella Dichiarazione Iva 2025 - anno d'imposta 2024).

Ditta		Anno	
Anno di imposta di riferimento Colonna 1	Iva dovuta ma non versata Colonna 2	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo Colonna 3	Iva periodica versata per comunicazioni anni precedenti Colonna 4
Iva versata nell'anno da avviso bonario Colonna 5	Iva versata nell'anno da cartella di pagamento Colonna 6	Versamenti sospesi per eventi eccezionali Colonna 7	Credito versato maturato nell'anno per effetto di versamenti Iva pregressa Colonna 8

Anno	Periodo	Tipologia	Pagamento
		<input type="checkbox"/> Avviso bonario <input type="checkbox"/> Cartella di pagamento	<input type="checkbox"/> Entro la presentazione della dichiarazione <input type="checkbox"/> Oltre la presentazione della dichiarazione

Anno	Periodo	Tipologia	Pagamento
		<input type="checkbox"/> Avviso bonario <input type="checkbox"/> Cartella di pagamento	<input type="checkbox"/> Entro la presentazione della dichiarazione <input type="checkbox"/> Oltre la presentazione della dichiarazione

Anno	Periodo	Tipologia	Pagamento
		<input type="checkbox"/> Avviso bonario <input type="checkbox"/> Cartella di pagamento	<input type="checkbox"/> Entro la presentazione della dichiarazione <input type="checkbox"/> Oltre la presentazione della dichiarazione



CHECK LIST RACCOLTA DATI QUADRO VQ (COMPILABILE)



Raccolta dati visto di conformità per la compensazione di crediti derivanti dal modello Redditi/Irap

I contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap per importi superiori a € 5.000,00 annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c., la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l'esecuzione dei controlli.

Contribuente	Alfa S.r.l.		Dichiarazione	Redditi/Irap 2024
TIPOLOGIE DI CREDITI DA MONITORARE	<input type="checkbox"/>	Irpef	€	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Ires	€	80.000,00
	<input type="checkbox"/>	Addizionale regionale Irpef	€	
	<input type="checkbox"/>	Addizionale comunale Irpef	€	
	<input type="checkbox"/>	Imposte sostitutive delle imposte sul reddito	€	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Irap	€	25.000,00
	<input type="checkbox"/>	Ritenute alla fonte	€	
TIPOLOGIA DI COMPENSAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	Orizzontale (max € 2.000.000,00)		
	<input type="checkbox"/>	Verticale (nessun limite)		
SOGGETTO CHE RILASCI IL VISTO	Cognome	Rossi		
	Nome	Mario		
	Codice fiscale	RSS MRA 71E19 F205 A		
	<input checked="" type="checkbox"/>	Iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.		
	<input checked="" type="checkbox"/>	Iscritto alla D.R.E. Regionale nell'elenco dei professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità. ¹		
	<input type="checkbox"/>	Iscritto nell'Albo dei consulenti del lavoro.		
	<input type="checkbox"/>	Responsabile dell'assistenza fiscale dei CAF-imprese.		
	<input type="checkbox"/>	Iscritto nei ruoli dei periti ed esperti presso la C.C.I.A.A., alla data del 30.09.1993, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.		
<input type="checkbox"/>	Metodo alternativo	In alternativa all'ottenimento del visto di conformità, i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile possono effettuare la compensazione se la dichiarazione è sottoscritta anche dai soggetti che esercitano il controllo contabile.		
CONTROLLI INERENTI IL RILASCIO DEL VISTO	<input checked="" type="checkbox"/>	Conformità dei dati delle dichiarazioni alla relativa documentazione.		
	<input checked="" type="checkbox"/>	Conformità dei dati delle dichiarazioni alle relative risultanze delle scritture contabili.		
	<input checked="" type="checkbox"/>	Conformità dei dati delle risultanze contabili alla relativa documentazione.		
VERIFICHE DELL'ORGANO DI CONTROLLO	<input type="checkbox"/>	Verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto.		
	<input type="checkbox"/>	Verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.		
Nota¹	Dal sito on line dell'Agenzia delle Entrate è possibile effettuare la ricerca per Regione del professionista abilitato all'apposizione del visto di conformità.			



SCHEDA RACCOLTA DATI VISTO DI CONFORMITÀ PER LA COMPENSAZIONE DI CREDITI DERIVANTI DA MOD. REDDITI/IRAP (COMPILABILE)



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Bilancio in forma abbreviata

L'art. 2435-bis c.c. riconosce, alle società che non hanno emesso titoli negoziati, la facoltà di redigere, a determinate condizioni, il bilancio in forma abbreviata. Le società che redigono il **bilancio in forma abbreviata**, in deroga a quanto previsto dall'art. 2426 C.C., **possono iscrivere i titoli immobilizzati al costo di acquisto**, i crediti al presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, **anziché adottare il criterio del costo ammortizzato**. Ai soggetti che redigono il bilancio abbreviato si applica il principio di derivazione rafforzata (ad esclusione delle micro imprese). Pertanto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, **nel caso in cui tali soggetti decidano di applicare comunque il criterio del costo ammortizzato, tale scelta assume rilevanza anche ai fini fiscali**. Per effetto della direttiva Ue 2775/2023, in vigore dal 24.12.2023, gli Stati membri dovranno recepire entro il 31.12.2024, i nuovi e più alti limiti previsti per la definizione delle imprese in micro, piccole, medie e grandi dimensioni. Le previsioni, che estendono l'accesso al bilancio abbreviato a un numero maggiore di imprese, saranno applicabili ai bilanci relativi agli esercizi che hanno inizio dal 1.01.2024 (salvo possibile applicazione anticipata).

SOGGETTI

Società di capitali che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati.

Che nel **1° esercizio** o, successivamente, **per 2 esercizi consecutivi** non hanno superato 2 dei 3 limiti previsti dalla legge (a prescindere dalla tipologia di limite).

Stato patrimoniale

- Devono essere indicate **solo le voci con:**
 - lettere maiuscole;
 - numeri romani.
- Sono possibili alcuni raggruppamenti.

Conto economico

Alcune voci possono essere raggruppate.

DOCUMENTI

Nota integrativa

- Fermo restando le indicazioni richieste dall'art. 2423, cc. 3 e 4, art. 2423-ter, cc. 2 e 5, art. 2424, c. 2, art. 2426, c. 1, nn. 4) e 6), la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste:
 - dall'art. 2427, c. 1, nn. 1), 2), 6) [per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica];
 - dall'art. 2427, c. 1, nn. 8), 9), 13), 15) [per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria];
 - dall'art. 2427, c. 1, nn. 16), 22-bis), 22-ter) [per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici];
 - dall'art. 2427, c. 1, nn. 22-quater), 22-sexies) [per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato];
 - dall'art. 2427-bis, c. 1, n. 1).

Rendiconto finanziario

Esonero dall'obbligo (in vigore dal **1.01.2016**).

Relazione gestione

Esonero purché le voci di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.C. siano indicate in nota integrativa.

DEROGHE A CRITERI DI VALUTAZIONE

- Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'art. 2426 C.C., hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, **i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale**, anche se con durata oltre 12 mesi e senza interessi o con interessi non di mercato (anziché al costo ammortizzato).
- Anche per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata sono riconosciuti, ai fini fiscali (principio di derivazione rafforzata), i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione derivanti dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti e dei debiti (Telefisco 2018).
 - Le società con bilancio abbreviato che non usano il costo ammortizzato iscrivono le spese di transazione su finanziamenti (perizie, commissioni, ecc.) sostenute nei risconti attivi (non più negli oneri pluriennali).
 - Il risconto attivo è computato nel conto economico per la durata del finanziamento a quote costanti con contropartita gli interessi passivi (che sono integrati).

LIMITI DA NON SUPERARE

Descrizione	Valori di bilancio
Totale attivo stato patrimoniale	€ 4.400.000,00
Totale ricavi delle vendite e prestazioni	€ 8.800.000,00
N. dipendenti occupati in media nell'esercizio	50



Proroga delle assemblee online semplificate

L'art. 3, c. 12-duodecies D.L. 215/2023 ha prorogato al 30.04.2024 il termine per fruire della possibilità di svolgere le assemblee delle società di capitali anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (audio-video conferenza), a prescindere da diverse disposizioni statutarie, disposta dal D.L. 18/2020. L'art. 11 L. 21/2024 ha successivamente prorogato tale termine al 31.12.2024.

SOCIETÀ ED ENTI INTERESSATI

- Società a responsabilità limitata ordinarie e semplificate.
- Società per azioni.
- Società cooperative e mutue assicuratrici.
- Consorzi.
- Associazioni.
- Fondazioni.

PROROGA

- L'art. 3 D.L. 215/2023 prevede la proroga dei termini in relazione alla possibilità semplificata di svolgimento delle assemblee delle società di capitali per video conferenza ex art. 106 D.L. 18/2020 **fino al 30.04.2024**.
- L'art. 11 L. 21/2024 ha prorogato **al 31.12.2024** le misure semplificate per lo svolgimento delle assemblee societarie disposte dall'art. 106 D.L. 18/2020, in particolare quanto attiene l'uso di mezzi telematici.

OGGETTO DELLA PROROGA

La disposizione fa riferimento alla data in cui l'assemblea sarà «tenuta» e non alla data in cui l'assemblea sarà «convocata»; pertanto, **occorre svolgere l'assemblea entro il 31.12.2024 (non semplicemente convocarla entro quella data e svolgerla successivamente)**.

- Tutte le società di capitali quindi, ma anche gli enti e i consorzi, **anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie**, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:
 - l'assemblea si svolga, **anche esclusivamente**, mediante mezzi di telecomunicazione (assemblea virtuale);
 - l'intervento all'assemblea avvenga **anche mediante mezzi di telecomunicazione** (assemblea in presenza con alcuni soggetti partecipanti attraverso mezzi di telecomunicazione);
 - il voto sia espresso in via elettronica o per corrispondenza.
- La disposizione sembra applicabile anche alle riunioni degli altri organi sociali, anche in assenza di una clausola statutaria che preveda espressamente la possibilità di convocare l'organo collegiale solo mediante mezzi di telecomunicazione purché ci sia la generica disposizione statutaria prevista dagli artt. 2388, c. 1 e 2404, c. 1 c.c., che consente la partecipazione con tali mezzi (**massima Consiglio notarile di Milano n. 200/2021**).
- Le videoconferenze integrali **devono garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto**, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370 c.c., c. 4 (Spa), 2479-bis c.c., c. 4 (Srl) e 2358 c.c., c. 6 (Cooperative).
- Ciò senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, il presidente, il segretario o il notaio.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

- L'avviso di convocazione di **società di capitali** e cooperative, mediante un'apposita previsione, può stabilire (anche in deroga a clausole statutarie che dispongano diversamente) che:
 - l'assemblea si svolga esclusivamente **mediante mezzi di telecomunicazione** senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio;
 - l'intervento in assemblea sia effettuato mediante mezzi di telecomunicazione;
 - il voto sia espresso in via elettronica o per corrispondenza.
- L'avviso di convocazione delle assemblee delle **S.r.l.**, mediante apposita previsione, può stabilire che **l'espressione del voto** avvenga mediante il metodo della «**consultazione scritta**» o del «**consenso espresso per iscritto**».

RAPPRESENTANTE DELEGATO PER SOCIETÀ QUOTATE

- Nelle società con azioni quotate, anche ove lo statuto disponga diversamente, è possibile:
 - nominare, per le assemblee ordinarie o straordinarie, il «rappresentante designato», cui i soci attribuiscono le deleghe di voto;
 - prevedere, nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato.

La nomina del rappresentante designato e l'intervento in assemblea solo mediante il rilascio di una delega al rappresentante designato è ammessa (in deroga a qualsiasi norma di legge o clausola statutaria) anche per le società con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le società mutue assicuratrici.



Sospensione degli ammortamenti 2023

L'art. 60 D.L. 104/2020 ha previsto che i soggetti che **non** adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data del 15.08.2020 (2020), possono, anche in deroga all'art. 2426, c. 1, n. 2) C.C., **non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali**, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Tale disposizione è irrilevante ai fini fiscali, in quanto è **prevista la possibile deduzione della quota di ammortamento sospesa** sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini Irap. In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, **tale misura è stata estesa prima agli esercizi in corso al 31.12.2021 e 31.12.2022 e, successivamente, anche all'esercizio in corso al 31.12.2023.**

SOGGETTI	<ul style="list-style-type: none"> Soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. Sono, quindi, interessati i soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni contenute nel codice civile e nel rispetto dei Principi contabili nazionali.
OGGETTO	<ul style="list-style-type: none"> Bilancio in forma ordinaria. Bilancio in forma abbreviata. Microimprese. <p>La deroga può essere applicata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> singoli cespiti; gruppi di immobilizzazioni; intera voce di bilancio; <p>purché la scelta sia coerente con le ragioni che hanno indotto la società a non effettuare gli ammortamenti.</p>
OPZIONE	In via transitoria è possibile, anche in deroga all'art. 2426, c. 1, n. 2) c.c., non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione , così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
PERIODI	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio in corso alla data del 15.08.2020 (bilancio relativo al 2020). Esercizi in corso al 31.12.2021, 31.12.2022 e 31.12.2023.
PROLUNGAMENTO DEL PIANO ORIGINARIO¹	La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.
RISERVA	<p>I soggetti che si avvalgono di tale facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata (al netto delle imposte differite).</p> <ul style="list-style-type: none"> In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili. In mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.
NOTA INTEGRATIVA	<ul style="list-style-type: none"> La nota integrativa dà conto: <ul style="list-style-type: none"> delle ragioni della deroga; dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile; dell'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
Nota¹	Con riferimento alle modalità applicative, anche nel caso di sospensione dell'ammortamento nel bilancio 2023, si ritiene rimangono applicabili le indicazioni contenute nel documento interpretativo OIC 9 , in base alle quali, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento degli esercizi successivi alla sospensione, è necessario rideterminare la vita utile del bene, suddividendo il valore netto contabile per la vita utile residua aggiornata.

Esempio Effetti contabili della sospensione dell'ammortamento dell'esercizio 2023 con rilevanza fiscale

		31.12.23		
CE 20	SP B 2	Imposte differite non rilevanti fiscalmente	a	Fondo imposte differite
		<i>Rilevazione imposte differite su sospensione ammortamento anno 2023 pari a € 1.000 (già sospeso nel 2022).</i>		279,00
SP A IX	SP A VI	Utile netto dell'esercizio	a	Riserva indisponibile
		<i>Destinazione a riserva indisponibile per sospensione ammortamento anno 2023 (al netto del fondo imposte differite).</i>		721,00



Svalutazione dei titoli non immobilizzati nel bilancio 2023

Il Decreto Mef 14.09.2023 ripropone, in relazione ai bilanci 2023, la norma derogatoria che consente di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante, prorogando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 45, cc. 30cties-3novies. Nel dettaglio, anche per il periodo 2023, i soggetti che adottano i principi contabili nazionali (incluse le compagnie di assicurazione limitatamente ai bilanci di esercizio redatti in base alle norme interne) possono fruire di una deroga ai criteri di valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante del bilancio, che permette di mantenere i medesimi valori risultanti dal precedente bilancio, **ad eccezione del caso in cui la perdita abbia carattere durevole**. Ciò in alternativa al criterio ordinario previsto dall'art. 2426 c.c., che prevede l'iscrizione al valore di acquisto, **ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato se inferiore**. È opportuno fornire apposita informativa nella nota integrativa. Con il documento interpretativo 11 l'Oic ha analizzato l'opzione sotto il profilo tecnico-contabile.

REGIME ORDINARIO	Valore	<ul style="list-style-type: none"> I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni¹ sono iscritti: <ul style="list-style-type: none"> al costo di acquisto o di produzione, ovvero; al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore.
	Costo di acquisto	Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.
	Valore di mercato	Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi .
REGIME DEROGATORIO	Periodo di applicazione	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio 2023. La misura potrà essere prorogata dal Mef.
	Soggetti	Soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.
	Criterio di valutazione alternativo	<p>Facoltà di valutazione dei titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio in base al loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.</p> <p>Anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.</p>
AMBITO APPLICATIVO	<ul style="list-style-type: none"> Rientrano nell'ambito di applicazione della norma i titoli di debito e i titoli di capitale iscritti nell'attivo circolante dello Stato Patrimoniale valutati ai sensi dell'art. 2426, c. 1, n. 9 c.c. al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. I principi contabili nazionali relativi ai titoli che rientrano nell'ambito di applicazione della norma sono l'OIC 20 "Titoli di debito" e l'OIC 21 "Partecipazioni". Il documento non si applica agli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall'OIC 32, in quanto iscritti e valutati al fair value, ai sensi dell'art. 2426, c. 1, n. 11-bis c.c. Inoltre, rimangono inalterati i criteri di valutazione dell'OIC 32 per: <ul style="list-style-type: none"> i titoli oggetto di copertura del fair value; i titoli ibridi quotati valutati ai sensi del paragrafo 50 dell'OIC 32. La deroga può essere applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato ovvero ad alcune categorie di titoli (facendo riferimento al diverso codice Isim), ancorché emessi dal medesimo emittente, motivando adeguatamente la scelta effettuata in nota integrativa. 	

Nota¹

- Secondo il **paragrafo 20 dell'Oic 20**, la classificazione nell'attivo immobilizzato o nell'attivo circolante dipende dalla destinazione del titolo, ossia dall'intenzione di detenzione oltre i 12 mesi.
- Per le partecipazioni, invece, il **paragrafo 11 dell'Oic 21** prevede che «le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a 1/5 del capitale della partecipata, ovvero a 1/10 se quest'ultima ha azioni quotate in mercati regolamentati, sono normalmente classificate tra le immobilizzazioni finanziarie, per presunzione non assoluta di legge.



Mancata nomina dell'organo di controllo nelle S.r.l.

Il D.L. 118/2021 ha stabilito che con la data di approvazione del bilancio 2022 è scattato l'obbligo, originariamente fissato al 16.12.2019 e successivamente prorogato, di nominare, da parte delle società a responsabilità limitata, un organo di controllo o un revisore. Tale obbligo sussiste qualora sia superato, per 2 esercizi consecutivi, 1 dei 3 limiti normativamente previsti. Si ricorda che il **Ministero dell'Economia (interrogazione parlamentare n. 3-01842/2020)** ha precisato che i differimenti tempo per tempo concessi non consentivano, in ogni caso, la revoca per giusta causa dell'organo già nominato nel rispetto delle precedenti scadenze. Ciò premesso, qualora non si fosse proceduto alla nomina del revisore legale per effetto delle successive proroghe, l'obbligo ha avuto effetto con decorrenza dal 2023, verificati i dati dei bilanci relativi agli anni 2021 e 2022. Sotto il profilo operativo, si rileva che non poche società, pur dovendo procedere alla citata nomina, hanno ommesso di farlo. Si esaminano le possibili conseguenze.

SISTEMA DEI CONTROLLI NELLE S.R.L.

- L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di:
 - un organo di controllo; _____ o _____
 - un revisore.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da **un solo membro effettivo**.

OBBLIGO PER LE S.R.L.

- La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la S.r.l., per **2 esercizi consecutivi** ha superato **almeno uno** dei seguenti limiti:
 - **attivo patrimoniale: € 4.000.000;**
 - **ricavi: € 4.000.000;**
 - **dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità (ULA).**

L'obbligo di nomina cessa quando, **per 3 esercizi consecutivi**, non è superato alcuno dei predetti limiti.

- La nomina dell'organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la società:
 - è tenuta alla redazione del **bilancio consolidato;**
 - **controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.**

NOMINA

L'assemblea che approva il bilancio in cui sono superati i limiti indicati al c. 2 e 3 dell'art. 2477 c.c. deve provvedere, **entro 30 giorni**, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.

Se l'assemblea è inerte, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato **o su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese.**

Il termine entro cui adempiere l'obbligo di nomina è stato fissato alla **data di approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'esercizio 2022.**

- Eventuali segnalazioni delle conservatorie del Registro delle Imprese dovrebbero riguardare solo le Srl e le cooperative che, pur avendone l'obbligo, non abbiano effettuato la nomina.
- In altri termini, nessuna segnalazione avverrà se tale obbligo dovesse riguardare società tenute alla redazione del bilancio consolidato o quando vi sia il controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti.



NON SOLO IMPRESA

Credito d'imposta transizione 5.0

Per incentivare il processo di **transizione digitale ed energetica delle imprese**, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8.12.2023, con il D.L. 2.03.2024 è stato istituito il **Piano Transizione 5.0**. L'intervento normativo introduce nuovi crediti d'imposta destinati alle imprese che investono in beni strumentali che comportino una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva o dei processi interessati dall'investimento.

DESTINATARI

- Sono destinatari dell'agevolazione le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che intendono effettuare **nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato**, nell'ambito di **progetti di innovazione** da cui scaturisca **una riduzione dei consumi energetici**.
- L'agevolazione consiste in un **credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta** per gli investimenti effettuati **negli anni 2024 e 2025**.
- Il credito d'imposta **non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo** senza continuità aziendale, o **sotto poste ad altra procedura concorsuale**, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
- Inoltre, sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
- La spettanza del beneficio è comunque subordinata **al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore e al **corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

- Sono **agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi**, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli **allegati A e B** annessi alla L. 11.12.2016, n. 232 (beni industria 4.0):
 - **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, **a condizione che**, tramite gli stessi, si consegua complessivamente:
 - una **riduzione¹ dei consumi energetici della struttura produttiva** localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione **non inferiore al 3%** o, in alternativa,
 - una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.
- Per le **imprese di nuova costituzione**, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, che sarà definito **con successivo decreto del Mimit**.
- Ai fini della disciplina in questione, rientrano tra i beni di cui all'**Allegato B** alla L. 11.12.2016, n. 232, ossia tra i **beni immateriali 4.0**, ove **specificamente previsti dal progetto di innovazione**, anche:
 - i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il **monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata**, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
 - i **software relativi alla gestione di impresa** se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.

Nota¹ La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è **calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti**, al netto delle **variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne** che influiscono sul consumo energetico.

CONDIZIONI

Tipologia di bene	Prima condizione: bene 4.0	Seconda condizione: risparmio energetico
Materiali 4.0	Allegato A <ul style="list-style-type: none"> • Primo gruppo - beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti. • Secondo gruppo - sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità. • Terzo gruppo - dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0. 	Riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% <i>oppure</i> riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5% .
Immateriali 4.0	Allegato B Software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0	



Acquisto “prima casa” senza imposte per giovani under 36 anni

L'art. 64 D.L. 73/2021 ha introdotto agevolazioni per l'acquisto della “prima casa” da parte dei soggetti con età non superiore a 36 anni e con bassi redditi, in vigore fino al 31.12.2023. Il D.L. 215/2023 ha precisato che le agevolazioni si applicano anche nei casi in cui, entro il 31.12.2023, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, **a condizione che l'atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31.12.2024.**

ACQUISTO “PRIMA CASA” SOGGETTA A IMPOSTA DI REGISTRO¹⁻²

- Per determinati soggetti l'acquisto della “prima casa” è **esente** da imposta di registro, nonché dalle imposte ipocatastali con **riferimento agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26.05.2021 e il 31.12.2023.**
- L'esenzione dall'imposta opera anche per l'imposta di bollo, seppur non espressamente richiamata dall'art. 64, c. 6 D.L. 73/2021, in quanto il trattamento applicabile non può essere peggiorativo rispetto a quello previsto per l'agevolazione “prima casa” ordinaria.
- Tali esenzioni sono applicabili con riferimento agli atti traslativi a titolo oneroso della prima casa qualora l'acquisto sia effettuato:
 - **da soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato** (conseguentemente, l'agevolazione, per l'anno 2023 è applicabile ai soggetti che effettuano l'acquisto della “prima casa” e che sono nati nel 1988 ovvero successivamente);
 - purchè tali soggetti abbiano un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a € 40.000 annui.
- Affinchè sia applicabile l'agevolazione rimangono ferme le disposizioni contenute nella nota II-bis all'art. 1, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986 concernente le caratteristiche della “prima casa”.
- L'agevolazione non può essere applicabile con riferimento agli immobili abitativi c.d. di lusso (identificati dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
- L'esenzione, fermo restando i presupposti richiamati precedentemente, è applicabile anche per gli atti traslativi o costitutivi:
 - della nuda proprietà;
 - dell'usufrutto;
 - dell'uso;
 - dell'abitazione,
 - aventi come oggetto la “prima casa”.

ACQUISTO “PRIMA CASA” SOGGETTI A IVA¹⁻²

- Qualora l'acquisto della “prima casa” sia soggetta a Iva, è attribuito agli acquirenti “che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato” (e con riferimento agli atti stipulati nel periodo compreso **tra il 26.05.2021 e il 31.12.2023**), un **credito d'imposta di ammontare pari all'iva corrisposta** in relazione all'acquisto.
 - Ne consegue che l'acquirente della “prima casa” potrà recuperare l'iva pagata al fornitore soggetto passivo.
 - Il credito d'imposta potrà essere:
 - portato in **diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni** dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
 - **utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi** delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto;
- Nel modello Redditi PF 2024 è previsto il **rigo CR13** per indicare il credito d'imposta.
- **utilizzato in compensazione** (codice tributo “6928”).
 - Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

IMPOSTA SUI FINANZIAMENTI

I finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti prescritti **sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative**, prevista, in mancanza di tale agevolazione, in ragione dello 0,25% (art. 18 D.P.R. 601/1973).

Note

1. L'agevolazione “prima casa” per gli under 36 è fruibile anche per gli acquisti effettuati in sede di **asta giudiziaria (Interp. Ag. Entrate 4.10.2021, n. 653).**
2. Non è possibile applicare l'esenzione già in sede di stipula del **contratto preliminare** di acquisto. Fermo restando l'assoggettamento all'imposta fissa di registro del contratto preliminare, è possibile, in presenza delle condizioni di legge, **recuperare l'imposta proporzionale versata** relativamente ad acconti e caparra. Successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita oggetto di agevolazione può essere presentata **istanza di rimborso** per il recupero dell'imposta proporzionale versata per acconti e caparra in misura superiore all'imposta di registro dovuta per il contratto definitivo (**Interpello Ag. Entrate 1.10.2021, n. 650**).



Contributi I.V.S. 2024 per artigiani e commercianti

L'aliquota contributiva per il finanziamento delle gestioni dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2024, è pari al 24% per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni. Per i soggetti con età inferiore, l'aliquota continuerà a incrementarsi annualmente dello 0,45% sino al raggiungimento del 24%; pertanto, per il 2024 la misura è pari al 23,70%. È dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di € 0,62 mensili. Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,48%, a titolo di aliquota aggiuntiva, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. **Continuano ad applicarsi, anche per il 2024, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dai soggetti con più di 65 anni di età già pensionati.**

I dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione "Dati del mod. F24", cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

Tavola n. 1 Artigiani

Fasce di reddito		Titolari di qualunque età e coadiuvanti con più di 21 anni		Coadiuvanti /coadiutori fino a 21 anni	
		Annuale		Annuale	
Fino a	€ 18.415,00 ¹	24%		23,70%	
Oltre	€ 18.415,00	24%		23,70%	
fino a	€ 55.008,00	25%		24,70%	
Oltre	€ 55.008,00	25%		24,70%	
Contributo minimo ³	Annuale	€	4.427,04	€	4.371,80
Contributo massimo	Annuale	€	22.369,92	€	22.094,88

Note

- I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni **singolo soggetto** operante nell'impresa; per i **periodi inferiori all'anno solare**, sono rapportati a mese.
- Reddito minimo su cui è calcolato il contributo.
- Per i **lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995**, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il **massimale annuo è pari a € 119.650,00**, non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuale € 29.362,42 (€ 29.003,47 per coadiuvanti fino a 21 anni)].
- Il **contributo minimo**, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a **€ 7,44** annui.

Tavola n. 2 Commercianti

Fasce di reddito		Titolari di qualunque età e coadiutori con più di 21 anni		Coadiutori /coadiuvanti fino a 21 anni	
		Annuale		Annuale	
Fino a	€ 18.415,00 ¹	24,48%		24,18%	
Oltre	€ 18.415,00	24,48%		24,18%	
fino a	€ 55.008,00	25,48%		25,18%	
Oltre	€ 55.008,00	25,48%		25,18%	
Contributo minimo ³	Annuale	€	4.515,43	€	4.460,19
Contributo massimo	Annuale	€	22.809,98	€	22.534,94

Note

- I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni **singolo soggetto** operante nell'impresa; per i **periodi inferiori all'anno solare**, sono rapportati a mese.
- Reddito minimo su cui è calcolato il contributo.
- Per i **lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995**, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il **massimale annuo è pari a € 119.650,00**, non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuale € 29.936,74 (€ 29.577,79 per coadiuvanti fino a 21 anni)].
- Il **contributo minimo**, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a **€ 7,44** annui.

SCADENZE ORDINARIE 2024

Quote fisse sul minimale di reddito.	16.05.2024
	20.08.2024
	18.11.2024
	17.02.2025
Quote percentuali sulla parte eccedente il minimale ed entro il massimale (acconti 2024).	30.06.2024 ¹
	30.11.2024
Saldo anno 2023.	30.06.2024 ¹

Nota¹

Termine prorogabile di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%, applicabile a tutte le ipotesi di compensazione mediante presentazione di delega F24 e non solo a quelle nelle quali residui un'eccedenza a debito a carico del contribuente. La predetta maggiorazione dello 0,40% deve essere versata separatamente dai contributi, con la causale contributo "API" (artigiani) o "CPI" (commercianti) e il codice Inps utilizzato per il versamento del relativo contributo. Per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, sono prorogati al 31.07.2024, senza alcuna maggiorazione, i versamenti in scadenza il 30.06.2024 degli importi risultanti dai modelli Redditi e Irap 2024.



Modello Unico di dichiarazione ambientale - MUD 2024

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, trasportati, intermediati, smaltiti, avviati al recupero e i rifiuti raccolti dal Comune, nell'anno precedente la dichiarazione. Il modello **deve essere presentato entro il 30.04** di ogni anno, con riferimento all'anno precedente, alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero quella della Provincia in cui ha sede l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione. Tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, previsti dalle leggi, dai decreti, e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, sono soddisfatti attraverso la presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura, competente per territorio.

CHI DEVE PRESENTARE IL MUD

Rifiuti

- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione.
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
- Imprese ed enti che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi.
- Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi.
- Gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali.

Veicoli Fuori Uso

Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

Imballaggi

- **Sezione Consorzi:** CONAI o altri soggetti.
- **Sezione Gestori rifiuti di imballaggio:** impianti autorizzati a svolgere operazione di gestione di rifiuti di imballaggio.

Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione

Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 49/2014.

Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritte al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

PRESENTAZIONE MUD 2024

- Il Ministero dell'Ambiente ha comunicato che il termine per la presentazione del MUD è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il 30.06.2024.
- In considerazione del fatto che il 30.06.2024 coincide con un giorno festivo, il citato termine è prorogato al primo giorno seguente non festivo, **ovvero al 1.07.2024.**



AGEVOLAZIONI

Novità per il regime de minimis

La normativa comunitaria prevede che determinati aiuti alle imprese siano soggetti alle regole del cd. regime de minimis. Al riguardo, si evidenzia che la Commissione Europea, in data 13.12.2023, ha approvato i Regolamenti (UE) 2023/2831 e 2023/2832, che intervengono sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del TUF (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) e, in particolare, per effetto delle modifiche recate dai citati regolamenti, si è prodotto un duplice effetto: con decorrenza 1.01.2024, i limiti massimi degli aiuti sono stati incrementati; risulta modificato, altresì, il periodo di riferimento temporale nel corso del quale devono essere conteggiati i vari aiuti, onde controllare che i nuovi limiti non siano stati superati.

AIUTI NON RIENTRANTI NEL REGIME DE MINIMIS

- Aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
- Aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato.
- Aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.
- Aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
 - qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
- Aiuti concessi a favore di attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.
- Aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

CUMULO AIUTI IN PRESENZA DI IMPRESA UNICA

- **Devono tenere conto del totale degli aiuti singolarmente ricevuti, ai fini del regolamento 2023/2831, tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:**
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
- Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lett. da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.

NUOVI LIMITI DE MINIMIS PER AIUTI DI STATO

Imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG).	Massimo € 750.000.	Periodo di riferimento triennale
Altre imprese.	Massimo € 300.000.	
Dal 1.01.2024 il limite di € 300.000 (triennale) vale anche per le attività di trasporto merci per conto terzi (in precedenza, € 100.000).		

ASPETTI OPERATIVI

- In attesa che il registro centrale sia istituito e copra un periodo di 3 anni, quando intende concedere a un'impresa aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento, **lo Stato membro informa detta impresa in forma scritta o elettronica comunicandole l'importo dell'aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, il servizio di interesse economico generale per il quale è concesso e il suo carattere «de minimis», facendo direttamente riferimento al presente regolamento.**
- Prima di concedere l'aiuto, **lo Stato membro richiede, inoltre, una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» per ogni periodo di 3 anni¹.**

Nota¹

L'interpretazione della norma porta alla conclusione, esemplificando, che se un'impresa riceve un aiuto il 14.03.2024, il monitoraggio del periodo di riferimento prenderà in esame i 3 anni che precedono la data di cui sopra. In altri termini, l'eventuale superamento dei massimali dovrà essere valutato tenendo conto di tutti gli aiuti erogati in regime de minimis dal 14.03.2021 al 14.03.2024: ciò in forza del fatto che scompare il riferimento agli "esercizi finanziari" rilevando, invece, i "3 anni".



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di aprile 2024

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Giovedì 4 aprile	Condominio	Comunicazione - È stato prorogato dal 16.03 al 4.04.2024 il termine ultimo per l'invio, da parte degli amministratori di condominio, dei dati relativi agli interventi di risparmio energetico e ristrutturazione effettuati nel 2023 sulle parti comuni condominiali (provv. Agenzia Entrate 21.02.2024, n. 53174).
	Bonus edilizi	Comunicazione opzioni - È slittato al 4.04.2024 il termine, ordinariamente fissato al 16.03, entro il quale i contribuenti o i loro intermediari devono comunicare all'Agenzia l'opzione per lo sconto o la prima cessione del credito relativamente alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022 (provv. Ag. Entrate 21.02.2024, n. 55159).
	Erogazioni liberali	Comunicazione - Termine di invio all'Agenzia delle Entrate dei dati delle erogazioni liberali effettuate nel 2023 (provv. Agenzia Entrate 4.03.2024).
Mercoledì 10 aprile	Contributo	Fondo M. Negri, A. Pastore (Ex Fondo Previr), M. Besusso - Versamento dei contributi ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali, relativi al trimestre gennaio-marzo 2024.
	Inps	Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 1° trimestre 2024.
	Esercenti commercio al dettaglio e agenzie viaggio	Comunicazione - Le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a € 1.000, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli artt. 22 e 74-ter D.P.R. 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate. La comunicazione va effettuata una sola volta, nell'anno successivo a quello di riferimento, entro il 10.04 per i soggetti che liquidano l'Iva mensilmente.
	5 per mille	Iscrizione - Termine per l'iscrizione negli elenchi del 5 per mille 2024 per gli enti non iscritti nell'elenco permanente (D.P.C.M. 23.07.2020).
Domenica 14 aprile	Società di capitali e cooperative	Adempimento - Termine ultimo per il deposito, presso la sede sociale, del bilancio dell'esercizio 2023 comprensivo delle allegate relazioni, nel caso l'assemblea di bilancio sia stata fissata al 29.04.2024.
Lunedì 15 aprile	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1.01.2021, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta, invece, dovuta. Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'informazione è messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato (D.M. 4.12.2020).
	Sale cinematografiche	Credito d'imposta - Fino al 15.04.2024 sarà possibile presentare le richieste di credito d'imposta per l'anno 2023 (comunicato Ministero della Cultura 9.01.2024).



Principali adempimenti mese di aprile 2024 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Martedì 16 aprile	Imposte dirette	<p>Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).</p> <p>2° acconto - Termine di versamento della 3ª rata dell'acconto delle imposte sui redditi per chi ha scelto la rateizzazione dell'acconto Irpef di novembre 2023 ex D.L. 145/2023 (persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi 2022 non superiori a € 170.000).</p> <p>Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.</p>
	Iva	<p>Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p> <p>Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di marzo 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di febbraio 2024.</p>
	Imposta sugli intrattenimenti	<p>Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.</p>
	Imposta sulle transazioni finanziarie	<p>Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).</p>
	Inps	<p>Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.</p> <p>Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.</p> <p>Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p>
Ragionieri commercialisti	<p>Contributi - Termine di versamento della 2ª rata dei contributi minimi e di maternità dovuti per il 2024.</p>	
Sabato 20 aprile	Esercenti commercio al dettaglio e agenzie viaggio	<p>Comunicazione - Le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a € 1.000, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli artt. 22 e 74-ter D.P.R. 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate. La comunicazione va effettuata una sola volta, nell'anno successivo a quello di riferimento entro il 20.04 per i soggetti che liquidano l'Iva trimestralmente.</p>
	Conai	<p>Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese o al trimestre precedente.</p>
Giovedì 25 aprile ¹	Iva	<p>Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.</p>
Lunedì 29 aprile	Società di capitali e cooperative	<p>Adempimento - Termine ultimo per l'assemblea dei soci chiamata ad assolvere gli adempimenti di cui all'art. 2364 Codice Civile, fra i quali l'approvazione del bilancio (per quelle società che hanno chiuso l'esercizio al 31.12 dell'anno precedente), salvo la possibilità di proroga per particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.</p>
	Imposta di bollo	<p>Documenti informatici - Termine di versamento telematico, mediante mod. F24, dell'imposta di bollo relativa alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati nel 2023 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (D.M. 17.06.2014 - Ris. Ag. Entrate 2.12.2014, n. 106/E).</p>
Martedì 30 aprile	Imposte dirette	<p>Mod. 730 - A partire dal 30.04 il contribuente può accedere alla dichiarazione precompilata.</p> <p>ISA - Dal 30.04.2024 saranno disponibili i software per la compilazione degli ISA.</p>
	Iva	<p>Dichiarazione annuale - Termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2023.</p> <p>Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.</p> <p>Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.</p> <p>Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.</p>



Principali adempimenti mese di aprile 2024 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Martedì 30 aprile (segue)	Iva (segue)	<p>Regime OSS - Termine di presentazione della dichiarazione e di liquidazione dell'imposta in relazione al 1° trimestre 2024 (Prov. Ag. Entrate 25.06.2021).</p> <p>Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p> <p>Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione in via telematica, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 1° trimestre 2024, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.</p> <p>Annotazione fatture emesse - Per i contribuenti trimestrali l'annotazione delle fatture nel registro Iva di cui all'art. 23 D.P.R. 633/1972 (fatture emesse) può essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni (art. 1, c. 1102 L. 178/2020).</p>
	Imposta di registro	<p>Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.</p>
	Imposta di bollo	<p>Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della 2ª rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).</p> <p>Fattura elettronica - Il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultano realizzati i presupposti per l'applicazione del bollo, come diversamente affermato da Agenzia Entrate, procede, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia (D.M. 4.12.2020).</p>
	Inps	<p>Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.</p> <p>Parità di genere - Termine di presentazione della domanda per la fruizione dell'esonero contributivo (mess. Inps 4614/2023).</p>
	Libro unico del lavoro	<p>Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.</p>
	Rapporto per le pari opportunità	<p>Trasmissione - Termine di trasmissione del rapporto in relazione al biennio 2022-2023.</p>
	Revisori enti locali	<p>Contributo annuo - Termine di versamento del contributo annuo pari a € 25 per i revisori dei conti degli enti locali iscritti nel relativo elenco.</p>
	Agenti	<p>Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.</p>
	Enasarco FIRR	<p>Riepilogo - Termine per l'invio, da parte della ditta mandante, all'agente o rappresentante dell'estratto conto delle somme versate e accantonate nel 2023 al fondo di previdenza Enasarco e di quelle accantonate presso il FIRR di competenza dell'anno 2023.</p>
	Strutture sanitarie private	<p>Comunicazione dei compensi - Termine di invio telematico, all'Agenzia delle Entrate, del modello relativo alla comunicazione dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente medico e paramedico nel 2023.</p>
	Gestori di servizi di pubblica utilità	<p>Comunicazione - Termine di comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare stipulati nel 2023.</p>
	Autotrasportatori	<p>Accise - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto possono presentare la domanda di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 1° trimestre 2024.</p>
	5 per mille 2024	<p>Correzione di errori - Termine per la richiesta di eventuali correzioni negli elenchi del 5 per mille da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo incaricato in possesso di delega (comunicato Agenzia Entrate 6.03.2024).</p>
Assemblee a distanza	<p>Adempimento - Il D.L. Milleproroghe (D.L. 215/2023) ha disposto che le norme sullo svolgimento a distanza delle assemblee ordinarie di società ed enti, disposte dall'art. 106 D.L. 18/2020, sono applicabili alle assemblee sociali tenute entro i 30.04.2024. Da notare che la L. 5.03.2024, n. 21 differisce il termine al 31.12.2024.</p>	

Nota¹

- **Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).**
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].